

S.C.P.A. - Sede e Dir. via Roma, 130 - 12023 CARAGLIO (CN)  
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro Imprese della CCIAA di Cuneo n. 00245130042  
Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 3181.50 - ABI: 08439 - Iscritta all'albo delle società cooperative n. A159237  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia Istituzionale del Cred.Coop.,  
al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Cred.Coop., al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Cred.Coop.  
imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale, aut. Int. Fin. Cuneo n. 485 del 06/09/1973

## SCONTO COMMERCIALE

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**BANCA DI CARAGLIO, DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI - CREDITO COOPERATIVO -  
VIA ROMA, 130 - 12023 - CARAGLIO**

n. telefono e fax: 0171-617111 0171-617162

email: [info@caraglio.bcc.it](mailto:info@caraglio.bcc.it) sito internet: [www.bancadicaraglio.it](http://www.bancadicaraglio.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n. 00245130042

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 3181.50 - Cod. ABI 08439

Iscritta all'albo delle società cooperative A159237

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale e riserve al **31.12.2010** euro **80.548.709,84**

### CHE COS'E' LO SCONTO

Lo sconto è il contratto con il quale la Banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione pro solvendo di un credito che consente al cliente scontatario di monetizzare anticipatamente lo stesso. Oggetto possono essere cambiali, tratte documentate ecc.

Tra i **principali rischi** vanno tenuti presente:

- obbligo da parte del cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto.
- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese).

### CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo.**

Tassi:			Giorni Sconto e Valuta		tipo giorni: <b>Fissi</b>
tasso nominale annuo debitore 1° tasso:	<b>8,5000%</b> fino a <b>180</b> gg		- Effetti A Scadenza Fissa su stesso Istituto:		<b>10</b> gg.
tasso nominale annuo debitore 2° tasso:	<b>8,5000%</b> fino a <b>999</b> gg		- Effetti A Scadenza Fissa su altro Istituto:		<b>20</b> gg.
tasso nominale annuo debitore 3° tasso:	<b>8,5000%</b> oltre		- Effetti A Vista su stesso Istituto:		<b>15</b> gg.
tasso di mora:	<b>6,0000%</b>		- Effetti A Vista su altro Istituto:		<b>25</b> gg.
Periodicità calcolo interessi:	<b>anticipata</b>				
<b>Commissioni di incasso</b>	<b>Su Piazza</b>	<b>Fuori Piazza</b>	<b>Commissioni su effetti impagati</b>		
- Commissioni accettazione	<b>0,0000%</b>	<b>0,0000%</b>	- Protestati:		<b>1,5000%</b>
minimo euro	<b>4,00</b>	<b>4,50</b>	minimo euro		<b>2,85</b>
massimo euro	<b>4,00</b>	<b>4,50</b>	massimo euro		<b>15,00</b>
- Commissione per domiciliazione effetti			- Insoluti: euro		<b>4,00</b>
su Uffici Postali: euro	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	- Richiamati: euro		<b>9,00</b>
- Diritto di Brevità			- Spese per altre comunicazioni e informazioni:		<b>0,00</b>
Giorni	<b>0</b>	<b>0</b>	- Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge		
Importo euro	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	inviata con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola		
- Commissioni per distinta: euro	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	comunicazione) (1): euro		<b>1,50</b>
- Richiesta d'esito: euro	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- Rimborso spese informazione precontrattuale: euro		<b>0,00</b>
-			- <b>Spese per revisione periodica del fido</b>		<b>50,00</b>
-			- <b>Spese di istruttoria iniziale</b>	<b>0,24% con un minimo di euro 70,00</b>	
-			-		

(1) per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking.

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

**Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di anticipi, sconti ed altri finanziamenti, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca.

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso della banca

La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dal contratto, ancorché stipulato a tempo determinato, nonché di ridurne l'importo o di sospenderne l'operatività; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a **tre** giorni.

Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3, lett. a) del D.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del Consumo), la banca ha la facoltà di recedere dal contratto a tempo indeterminato, di ridurne l'importo o di sospenderne l'operatività con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di **tre** giorni. Nel caso di rapporto a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere dal contratto, di ridurne l'importo o di sospenderne l'operatività con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa.

In ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'efficacia del contratto.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. **trenta** giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca ([Via Roma 130 - 12023 Caraglio \(CN\) info@caraglio.bcc.it](mailto:info@caraglio.bcc.it)), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice deve rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it);
- altro organismo abilitato alla mediazione e riconosciuto dall'ordinamento tramite iscrizione al registro del Ministero della Giustizia, ai sensi del D. Lgs. 28/2010, previamente concordato con la banca stessa.

## LEGENDA

<b>Cessione di credito</b>	Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto)
<b>Cessione pro solvendo</b>	Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.
<b>Tasso di interesse debitore</b>	Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l'utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest'ultimo dalla Banca stessa.
<b>Tasso di interesse di mora</b>	Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.
<b>Istruttoria</b>	Analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
<b>Valuta</b>	Data di inizio di decorrenza degli interessi.
<b>(Tasso effettivo globale medio) TEGM</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli anticipi, sconti ed altri finanziamenti, aumentarlo di un quarto, aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali, fermo restando che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.